



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale

**CONTRATTO INTEGRATIVO REGIONALE SUI CRITERI PER LA FRUIZIONE DEI
PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO TRIENNIO 2026-2028**
(art. 30, comma 4, lett. b.b4 del CCNL 18 gennaio 2024)

Il giorno 16 del mese di gennaio dell'anno 2026, presso la sede dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, ha avuto luogo l'incontro tra la delegazione di parte pubblica e quella di parte sindacale, per procedere alla sottoscrizione della contrattazione regionale sui criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio del personale docente, educativo e ATA.

LE PARTI

VISTO l'art. 3 del D.P.R. 395/1988, che prevede che i pubblici dipendenti abbiano titolo a beneficiare nel corso dell'anno solare di permessi straordinari retribuiti nella misura massima di 150 ore individuali;

VISTA la C.M. del 24 ottobre 1991, n. 319, che detta le istruzioni operative per la fruizione dei permessi;

VISTO il d. lgs. n. 297/94 "Testo Unico delle leggi vigenti in materia di istruzione";

VISTA la C.M. del 21 aprile 2000, n. 130, che individua quale destinatario dei permessi anche il personale assunto a tempo determinato, in misura proporzionale alle prestazioni lavorative rese;

VISTO il D.P.R. 275 dell'8 marzo 1999, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della Legge 15 marzo 1997 n. 59;

VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la circolare n. 12/2011 del Dipartimento della Funzione Pubblica;

VISTO l'art. 30 "Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali" del CCNL sottoscritto il 18 gennaio 2024, in particolare il comma 4, lettera b). b4), che prevede contrattazione integrativa a livello regionale in merito ai "criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio";

VISTO l'art. 37 "Diritto allo studio" del CCNL sottoscritto il 18 gennaio 2024;

VISTA la nota prot. 232 del 12 gennaio 2026 con la quale il Ministero delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero dell'istruzione e del merito Ufficio 3 attestava il superamento del controllo preventivo di regolarità amministrativo contabile previsto dalla normativa vigente con esito positivo dell'ipotesi di contrattazione regionale sui criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio del personale docente, educativo e ATA sottoscritta in data 11 dicembre 2025.

STIPULANO IL SEGUENTE CONTRATTO

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1- Campo di applicazione, durata e decorrenza

1. Può usufruire dei permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio di cui all'art. 3 del D.P.R. 395/1988 (d'ora in avanti, "permessi") il personale docente, educativo ed ATA in servizio a tempo indeterminato e, in subordine, il personale con contratto a tempo determinato



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale

fino al termine dell'anno scolastico ovvero fino al termine delle attività didattiche, nonché il personale con contratto annuale per l'insegnamento della religione cattolica. In ulteriore subordine può usufruire dei citati permessi il personale con contratto a tempo determinato fino al termine delle lezioni, che ha conseguito l'incarico entro la data di scadenza delle domande.

2. Il presente contratto ha validità triennale (2026-2027-2028) ovvero sino alla stipula del successivo contratto regionale, fatte salve eventuali modifiche conseguenti a nuove disposizioni legislative o contrattuali nazionali, e potrà essere sottoposto a verifica, nel corso della sua validità, su richiesta di uno dei soggetti firmatari; l'eventuale nuovo accordo sarà stipulato con decorrenza dall'anno successivo.

CAPO II
PROCEDURE PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI AVENTI TITOLO E PER LA
FRUIZIONE DEI PERMESSI.

ART. 2- Norme generali

1. I permessi sono fruibili fino ad un massimo di 150 ore annue individuali per anno solare.
2. I beneficiari assunti con incarico a tempo indeterminato con contratto a tempo parziale (part-time) hanno diritto ad un numero di ore di permesso proporzionale alla prestazione lavorativa, con arrotondamento all'unità oraria superiore. Il criterio di proporzionalità va applicato anche nei confronti del personale con contratto a tempo determinato, sempre con arrotondamento all'unità oraria superiore.
3. Il limite massimo di permessi individuali concedibili è stabilito nel 3% delle unità complessive in servizio a livello provinciale per ogni anno scolastico, con arrotondamento all'unità superiore.
4. I corsi, la cui frequenza può dar titolo a fruire dei permessi, sono quelli indicati all'art. 3 del D.P.R. 395/1988, come di seguito specificati:
 - a) corsi universitari o post-universitari, questi ultimi purché previsti dagli statuti delle università statali o legalmente riconosciute;
 - b) corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio aventi valore legale, di attestati professionali, di titoli di specializzazione riconosciuti dall'ordinamento pubblico, ivi compresi, in subordine, i corsi ITS.

ART. 3 - Determinazione del contingente, compensazioni e informazione al personale

1. Ai dipendenti sono riconosciuti – in aggiunta alle attività formative programmate dall'amministrazione - permessi retribuiti, nella misura massima di centocinquanta (150) ore annue individuali per ciascun anno solare e nel limite massimo del 3% del totale delle unità di personale in servizio all'inizio di ogni anno, con arrotondamento all'unità superiore. Il MIM provvede a ripartire il contingente di cui al presente comma tra le varie regioni.
2. L'Ufficio Scolastico Regionale ripartirà il contingente fra le varie province, seguendo gli stessi criteri stabiliti a livello centrale.
3. Il personale interessato ai corsi ha diritto, salvo eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario o durante i giorni festivi e di riposo settimanale.

2

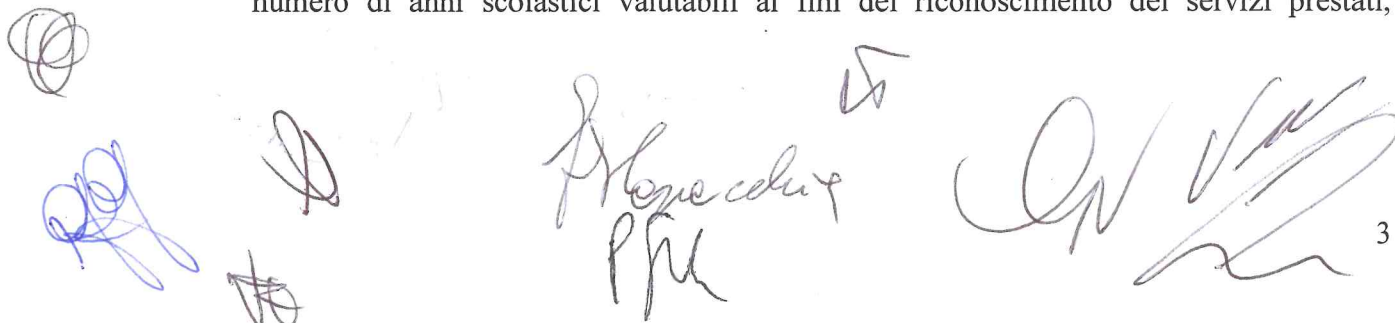


Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale

4. Il personale che fruisce dei permessi per diritto allo studio è tenuto a presentare alla propria amministrazione idonea certificazione in ordine alla iscrizione ed alla frequenza alle scuole ed ai corsi, nonché agli esami finali sostenuti. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati vengono considerati come aspettativa senza assegni per motivi personali con relativo recupero delle somme indebitamente corrisposte.
5. Qualora le richieste di fruizione dei permessi eccedano il contingente autorizzabile, all'interno della medesima provincia si procederà a compensazioni, proporzionali alle quote iniziali, rispetto a quei gradi di istruzione e profili professionali in cui si registrino eventuali richieste inferiori al contingente. Nel corso del procedimento verrà data informazione ai sindacati territoriali.
6. In subordine, sarà possibile procedere a ulteriori compensazioni a livello interprovinciale, operando secondo criteri proporzionali alle domande residue, oltre il 3% del contingente, in ambito provinciale. A tal fine gli UU.SS.TT. comunicano all'USR eventuali eccedenze di richieste o di posti rispetto ai contingenti assegnati. L'USR curerà l'informazione alle OO.SS. regionali.

ART. 4 - Tempi e modalità di presentazione delle domande

1. La domanda per la fruizione dei permessi da parte del personale con contratto a tempo indeterminato e con contratto a tempo determinato annuale o fino al termine delle attività didattiche deve essere presentata, esclusivamente per il tramite del dirigente scolastico, agli Uffici territorialmente competenti per provincia di servizio, entro il 15 novembre dell'anno precedente a quello a cui si riferiscono i permessi, attestando l'avvenuta iscrizione ai percorsi.
2. Il personale eventualmente assunto, con contratto annuale o fino al termine delle attività didattiche o fino al termine delle lezioni, dopo il 15 novembre dovrà produrre domanda di norma entro il quinto giorno dalla nomina, e comunque entro il 10 dicembre.
3. Considerato che per i docenti immessi in ruolo da procedure concorsuali ex DD.MM. nn. 205/2023 e 206/2023 (PNRR) a tempo determinato sussiste l'obbligo di conseguire l'abilitazione per la specifica classe di concorso di assunzione questi possono presentare la domanda entro il 15 novembre, allegando decreto di individuazione e contratto stipulato per l'a.s. 2025/26, con l'impegno di utilizzare i permessi soltanto dopo l'iscrizione al percorso universitario.
4. Nella domanda, redatta in carta semplice, unitamente alla esplicita richiesta di concessione dei permessi straordinari retribuiti di cui all'art. 3 D.P.R. 395/1988, gli interessati devono dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi del DPR 445/2000, i seguenti dati:
 - nome e cognome, luogo e data di nascita;
 - tipologia del corso di studio a cui sono iscritti (si potrà indicare un solo corso di studio considerato che non è ammessa la variazione durante il corso dell'anno solare);
 - grado di scuola e sede di servizio per il personale docente; sede di servizio per il personale educativo; profilo professionale e sede di servizio per il personale ATA;
 - l'anzianità di servizio di ruolo e di preruolo per il personale con incarico a tempo indeterminato; per il personale con incarico a tempo determinato, indicazione del numero di anni scolastici valutabili ai fini del riconoscimento dei servizi prestati,





Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale

conformemente a quanto previsto dal CCNI annuale sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA;

- l'eventuale costituzione del rapporto di lavoro con orario inferiore a quello contrattualmente previsto come obbligatorio;
- l'indicazione del ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 5, commi 2, 3 e 5.

ART. 5 - Compilazione delle graduatorie

1. Ogni Ufficio territorialmente competente compilerà più graduatorie, conformemente a quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 3, secondo il seguente ordine di priorità:
 - a) frequenza di corsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio proprio della qualifica di appartenenza, frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di qualificazione professionale, compresi i corsi di abilitazione e specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno, con riferimento a tutte le modalità connesse; corsi di riconversione professionale e quelli comunque riconosciuti dall'ordinamento pubblico;
 - b) frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di competenze linguistiche, con particolare riferimento alla lingua inglese, per il personale della scuola primaria, con esclusione del personale di cui ai DD.MM. 61/08, 73/09, 75/10 e 74/11, o comunque neo immesso in ruolo;
 - c) frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di un diploma di laurea (o titolo equipollente) o di istruzione secondaria;
 - d) frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio post-universitari, come individuati all'articolo 2, purché di durata almeno annuale e con esame finale;
 - e) frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di altro titolo di studio;
 - f) frequenza di corsi on-line in modalità "e-blended", solo se è possibile presentare l'avvenuta iscrizione e certificare il collegamento alle università telematiche statali o legalmente riconosciute e/o corso riconosciuto dal MUR mediante utilizzo della piattaforma on-line fruibile in orario di servizio e in modalità sincrona, con l'esclusione della modalità asincrona (lezione registrata e/o corso on-line fruibile h.24);
2. All'interno di ciascuna tipologia di corsi cui al comma precedente, a parità di condizioni si applicheranno le disposizioni previste dall'articolo 3, comma 3 lett. b), del D.P.R. n. 395 del 23.8.1988. Sempre all'interno di ciascuna tipologia di corso di cui al comma precedente ed in subordine a quanto previsto al primo capoverso, i permessi sono rinnovabili con priorità assoluta rispetto ad altri richiedenti, per un numero di anni pari alla durata legale del corso.
3. All'interno di ciascuna tipologia di corso di cui al comma 1, dopo aver soddisfatto le richieste del personale di cui al comma 2, verranno considerati con precedenza coloro che non abbiano mai usufruito di permessi per lo stesso tipo di corso.
4. In caso di parità delle predette condizioni, verrà privilegiato il personale con maggiore anzianità di servizio dichiarata; in subordine, verrà presa in considerazione l'età anagrafica, dando la precedenza al più giovane.
5. Oltre il numero di anni pari alla durata legale del corso, i permessi sono rinnovabili, entro il limite massimo di un periodo analogo, solamente dopo aver soddisfatto tutte le richieste per qualsiasi tipologia di corso e per ogni profilo professionale a livello provinciale e interprovinciale.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale

6. L'Ufficio territorialmente competente pubblicherà sul sito web le graduatorie provvisorie degli aventi titolo, specificando il criterio di inserimento dell'avente diritto ex comma 1, e l'elenco del personale non avente titolo, entro il 15 dicembre di ciascun anno, dandone comunicazione all'USR Puglia; curerà, inoltre, l'informazione ai sindacati territoriali.

ART. 6 - Modalità di concessione e di fruizione

1. Pubblicate le graduatorie dagli Uffici territorialmente competenti, i provvedimenti formali di concessione dovranno essere predisposti dal dirigente scolastico della scuola di servizio successivamente alla pubblicazione delle graduatorie definitive (max 15 gennaio).
2. Il personale beneficiario dei permessi, al fine di consentire una efficace organizzazione dell'istituzione scolastica, comunica al dirigente scolastico il piano annuale di fruizione dei permessi in funzione del calendario degli impegni previsti, fatta salva successiva motivata comunicazione per variazioni del medesimo.
3. Atteso che il personale compreso negli elenchi pubblicati dai singoli UU.SS.TT. ha diritto ad usufruire dei permessi concessi, sarà cura del dirigente scolastico procedere alla sostituzione del personale assente, docente ed ATA, secondo le vigenti disposizioni in materia del personale scolastico.
4. La fruizione dei permessi, a richiesta degli interessati, può essere articolata come segue:
 - a) permessi orari, utilizzando parte dell'orario giornaliero di servizio;
 - b) permessi giornalieri, utilizzando l'intero orario giornaliero di servizio.
5. Al fine di contemperare il diritto allo studio dei dipendenti della scuola con l'analogo diritto degli studenti, dopo il 30 aprile il personale docente, limitatamente all'orario di servizio previsto nelle classi terminali della scuola secondaria di secondo grado, potrà usufruire dei permessi solo per lo svolgimento degli esami.
6. È consentito, in caso di personale trasferito da una provincia della Puglia in altra provincia all'interno della stessa regione, fruire del permesso già ottenuto, senza che ciò determini la surroga nella provincia di uscita.
7. Nell'ambito delle 150 ore individuali deve essere compreso il tempo necessario per raggiungere la sede di svolgimento dei corsi.
8. La fruizione dei permessi per il diritto allo studio è consentita anche per la partecipazione alle attività di tirocinio, quando queste costituiscono parte integrante del percorso di studi.
9. La fruizione dei permessi per il diritto allo studio è altresì consentita per attività di ricerca finalizzata alla redazione della tesi finale per il conseguimento del titolo, purché il docente universitario la dichiari espletabile solo presso determinati laboratori o centri universitari e che non sia possibile svolgerla al di fuori dell'orario di servizio, nel limite del venti per cento delle ore di permesso concesse.

ART. 7 - Certificazione

1. La certificazione relativa alla frequenza dei corsi e al sostenimento dell'esame va presentata al dirigente scolastico della sede di servizio dopo la fruizione del permesso e, comunque, entro n. 5 giorni; la presentazione della certificazione è comunque obbligatoria prima di un eventuale cambio di sede di servizio.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale

2. La mancata produzione della certificazione nei tempi prescritti comporterà la trasformazione del permesso retribuito già concesso in aspettativa senza assegni, con relativo recupero delle somme indebitamente corrisposte. Tale ultima condizione dovrà essere trasmessa alla RTS e all'UST di competenza territoriale.

ART. 8 - Norme transitorie e finali

1. Gli Uffici territorialmente competenti formuleranno entro il 15 gennaio le relative graduatorie definitive, calcolando il monte ore spettante sulla base dei mesi e dell'orario di servizio.
2. Il personale con contratto a tempo determinato che sia stato destinatario di provvedimento formale di concessione dei permessi per l'anno solare di riferimento ha titolo a fruire dei permessi, all'avvio dell'anno scolastico successivo e, comunque, entro il termine dell'anno solare, proporzionalmente alla durata del contratto in essere al 30 ottobre, previa verifica del monte ore residuo, anche nei casi di cui all'art. 6 comma 5.
3. Il personale beneficiario dei permessi per il diritto allo studio mantiene la facoltà di usufruire di tutte le tipologie di permesso previste dal CCNL vigente.

ART. 9 - Reclami e ricorsi

1. Entro 5 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie sono ammessi eventuali reclami per errori materiali.
2. Entro i termini di legge sono, altresì, ammessi ricorsi al giudice ordinario.

Il presente contratto sarà pubblicato sul sito web dello scrivente USR per la Puglia

Per la parte Pubblica	Per la parte sindacale
Direttore Generale dell'USR per la Puglia Giuseppe Silipo	FLC-CGIL
Dirigente dell'Ufficio I Esterina Lucia Oliva	CISL scuola
Dirigente dell'Ufficio II Mario Trifiletti	SNALS - CONFISAL
Dirigente dell'Ufficio III Giuseppina Lotito	GILDA UNAMS
Dirigente Tecnico Giuseppe Vito Clarizio	ANIEF